

**DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE  
REGOLAMENTO EMITTENTI  
PROPOSTE DI MODIFICA  
22 Aprile 2013**

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 3 maggio 2013 al seguente indirizzo:

**C O N S O B**  
**Divisione Strategie Regolamentari**  
**Via G. B. Martini, n. 3**  
**00198 ROMA**

oppure *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato Per l’Esterno](#)

**I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.**

## **1. Premessa.**

Si sottopone alla consultazione del mercato il presente documento che illustra le ipotesi di modifica di alcune disposizioni contenute nel Capo III, Titolo I, Parte II, del Regolamento Emittenti, afferenti alla materia degli OICR.

## **2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E DESCRIZIONE DELLE PROPOSTE**

In data 25 luglio 2012, l'AESFEM ha pubblicato un documento contenente "*Guidelines on Exchange-Traded Funds (ETFs) and other UCITS issues*" ("Linee-guida ESMA/2012/832 in materia di ETF e altri OICVM", di seguito anche "gli Orientamenti") con l'obiettivo di fornire specificazioni e chiarimenti concernenti: (i) le informazioni da veicolare agli investitori con riferimento agli OICR indicizzati e agli ETF armonizzati; (ii) le regole concernenti le operazioni su talune tipologie di strumenti finanziari derivati (*total return swap* e derivati OTC) e le tecniche di gestione efficiente del portafoglio applicabili agli OICR armonizzati; (iii) i criteri da rispettare affinché un OICR armonizzato possa investire in indici finanziari.

Gli Orientamenti dell'AESFEM sono stati pubblicati, nella traduzione ufficiale in ciascuna lingua dell'Unione, nel sito internet dell'Autorità europea in data 18 dicembre 2012 e sono stati resi disponibili, nella versione in lingua italiana, anche nel sito istituzionale della Consob.

Gli Orientamenti in oggetto sono stati emanati in conformità all'articolo 16 del Regolamento n. 1095/2010/EU, al fine di "istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF e per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione".

In tale quadro, gli Orientamenti sono diretti a fornire chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione di alcuni obblighi prescritti dalla direttiva 2009/65/UE (cd. "UCITS IV"), costituendo specifiche indicazioni applicative di portata generale della disciplina europea di riferimento e delle relative disposizioni nazionali di recepimento.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 16, paragrafo 3, del Regolamento n. 1095/2010/EU, la Consob ha pertanto comunicato all'AESFEM la propria conformità agli Orientamenti in parola.

I destinatari degli orientamenti sottoposti alla vigilanza della Consob sono tenuti ad adeguarsi alle previsioni ivi contenute ai fini della corretta ottemperanza agli obblighi stabiliti in via generale dalla normativa loro applicabile. Gli Orientamenti, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2 del documento dell'AESFEM, si applicano dal 18 febbraio 2013.

Al riguardo, la Consob ha adottato la Comunicazione del 22 febbraio 2013, n. 13015352, avente ad oggetto il recepimento degli Orientamenti emanati dall'AESFEM su questioni relative agli ETF e ad altri OICR armonizzati, fornendo i chiarimenti necessari ad una ordinata applicazione degli stessi.

Al fine di guidare gli operatori nella conseguente attività di implementazione e per dirimere possibili dubbi applicativi, è stata ravvisata l'opportunità di apportare minimali adeguamenti all'articolato del Regolamento Emittenti e allo Schema 1 dell'Allegato 1B (schema-tipo di prospetto).

Con l'occasione si è altresì proceduto a modificare alcune disposizioni del Regolamento Emittenti per allinearle al contenuto delle Q&A ESMA/2012/592.

## **Illustrazione delle modifiche al Regolamento Emittenti conseguenti al recepimento degli Orientamenti ESMA su ETF e altri OICVM e delle Q&A ESMA in materia di KIID.**

La bozza di articolato allegata al presente documento di consultazione reca alcune modifiche in tema di offerta di OICR armonizzati, introdotte, come già rappresentato, per assicurare la piena coerenza del Regolamento Emittenti con alcune indicazioni interpretative fornite dall'AESFEM in materia attraverso gli "Orientamenti" del 18 dicembre 2012 e le "Q&A ESMA/2012/592".

Con riferimento ai profili di competenza della Consob, si evidenzia che le prescrizioni contenute nelle Linee-guida hanno principalmente richiesto un intervento sull'art. 19-*quater*, comma 7, (recante la disciplina concernente le "Modalità di esercizio in Italia dei diritti degli investitori" degli OICR comunitari armonizzati), del Regolamento Emittenti, adottato in attuazione dell'art. 42, comma 1, del Testo Unico della Finanza.

Puntuali integrazioni sono state infine apportate allo Schema 1 dell'allegato 1B del Regolamento Emittenti, esplicitando le informazioni dettagliate negli Orientamenti, allo stato non espressamente menzionate nell'indicato schema regolamentare.

Per le modifiche regolamentari conseguenti alle Q&A, si rappresenta che l'AESFEM ha, di recente, introdotto la Q&A n. 2d nell'ambito delle Q&A ESMA/2012/592 in materia di KIID concernente gli OICR armonizzati, pubblicate nel sito internet della medesima Autorità europea, al fine di chiarire una questione interpretativa controversa circa l'applicabilità dell'obbligo di consegna del KIID nei confronti degli investitori professionali. In particolare, al fine di uniformare le differenti prassi applicative poste in essere dai vari Stati membri, l'AESFEM ha chiarito, nella menzionata Q&A n. 2d, che l'obbligo di consegna del KIID deve assolversi nei confronti di tutti gli investitori, anche se qualificati.

Al fine di allineare il Regolamento Emittenti alla predetta Q&A n. 2d, si è provveduto ad introdurre due nuovi articoli 18-*bis* e 20-*bis*, rispettivamente nella Sezione II, relativa agli “OICR italiani aperti”, e nella Sezione III, relativa agli “OICR comunitari armonizzati”.

In particolare, nell’art. 18-*bis* è esplicitato che le disposizioni in tema di predisposizione, aggiornamento e consegna del KIID e del prospetto relativi agli OICR armonizzati trovano applicazione anche nei casi in cui l’offerta ricada in uno dei casi di esenzione previsti nell’art. 34-*ter* del richiamato Regolamento Emittenti.

Diversamente, nell’art. 20-*bis* si prevede l’estensione del solo obbligo di consegna del prospetto anche all’offerta di OICR che ricada in uno dei casi di esenzione previsti dall’articolo 34-*ter*. Tale previsione infatti si applica ai soli fondi armonizzati, per i quali gli obblighi di predisposizione e aggiornamento della documentazione di offerta sono già disciplinati dalla normativa del paese di origine.

Con l’occasione, infine, si è provveduto ad apportare talune modifiche agli artt. 19-*bis*, comma 7, e 19-*quater*, comma 6, del medesimo Regolamento Emittenti, al fine di chiarirne la portata applicativa nell’ipotesi in cui l’offerta ricada nei casi di esenzione previsti dall’art. 34-*ter*.

**I. Tabella Modifiche regolamento emittenti in materia di OICR.**

Testo vigente	Proposta di modifica	Note a commento
<p style="text-align: center;"><b>Capo III</b> <b>Disposizioni riguardanti quote o azioni di OICR</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sezione I</b> <b>Disposizioni comuni</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 14</b> <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Nel presente Capo si intendono per:</p> <p>a) “regolamento della Banca d'Italia”: il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d'Italia ai sensi del Testo unico;</p> <p>b) “OICR chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie”: gli organismi di investimento collettivo di tipo chiuso che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 18 del regolamento n. 809/2004/CE;</p> <p>c) “regolamento ministeriale”: il regolamento previsto dall'articolo 37 del Testo unico;</p> <p>d) “KIID”: il documento previsto dall'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo III</b> <b>Disposizioni riguardanti quote o azioni di OICR</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sezione I</b> <b>Disposizioni comuni</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 14</b> <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Nel presente Capo si intendono per:</p> <p>a) “regolamento della Banca d'Italia”: il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d'Italia ai sensi del Testo unico;</p> <p>b) “OICR chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie”: gli organismi di investimento collettivo di tipo chiuso che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 18 del regolamento n. 809/2004/CE;</p> <p>c) “regolamento ministeriale”: il regolamento previsto dall'articolo 37 del Testo unico;</p> <p>d) “KIID”: il documento previsto dall'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le</p>	

<p>informazioni sulle caratteristiche essenziali dell'OICR, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e assumere, di conseguenza, decisioni di investimento informate, e redatto in conformità al regolamento (UE) n. 583/2010 e alle relative disposizioni di attuazione adottate in sede comunitaria.</p>	<p>informazioni-<b>chiave</b> sulle caratteristiche essenziali dell'OICR, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e assumere, di conseguenza, decisioni di investimento informate, e redatto in conformità al regolamento (UE) n. 583/2010 e alle relative disposizioni di attuazione adottate in sede comunitaria.</p>	<p>La modifica recupera il concetto di informazione-chiave con riferimento agli OICR.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Sezione II OICR italiani aperti</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Sezione II OICR italiani aperti</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 18-bis (Obblighi relativi alla documentazione di offerta)</b></p> <p><b>1. Gli obblighi di predisposizione, aggiornamento e consegna della documentazione di offerta previsti dalla presente sezione si applicano anche all’offerta di OICR armonizzati che ricada in uno dei casi di esenzione previsti dall’articolo 34-ter.</b></p> <p><b>2. Laddove l’offerta di OICR armonizzati ricada nel caso di esenzione previsto dall’articolo 34-ter, comma 1, lettera b), la locuzione “offerta al pubblico” contenuta nel prospetto è sostituita con “offerta riservata a investitori qualificati”.</b></p>	<p>Si rende opportuno introdurre <i>ex novo</i> l’art. 18-<i>bis</i> al fine di chiarire che gli obblighi di predisposizione, aggiornamento e consegna della documentazione di offerta si applicano anche all’offerta di OICR armonizzati che ricada in uno dei casi di esenzione previsti dall’articolo 34-<i>ter</i>, in linea con le Q&amp;A ESMA/2012/592. .</p>

<p style="text-align: center;"><b>Sezione III</b> <b>OICR comunitari armonizzati</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 19-bis</b> <i>(Procedura di notifica e documentazione da produrre)</i></p> <p>(...)</p> <p>7. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 19-ter si applicano anche agli OICR le cui quote o azioni sono offerte in Italia esclusivamente a investitori qualificati.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Sezione III</b> <b>OICR comunitari armonizzati</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 19-bis</b> <i>(Procedura di notifica e documentazione da produrre)</i></p> <p>(...)</p> <p>7. Le disposizioni del presente articolo e <del>dell'articolo</del> <b>degli articoli 19-ter e 19-quater</b> si applicano anche <b>all'offerta di</b> agli OICR <del>le cui quote o azioni sono offerte in Italia</del> <b>esclusivamente a investitori qualificati che ricada in uno dei casi di esenzione previsti nell'articolo 34-ter. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 19-quater, comma 6.</b></p>	<p>Le modifiche apportate al comma 7 codificano un chiarimento sulla portata applicativa della disposizione in linea con le Q&amp;A.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 19-quater</b> <i>(Modalità di esercizio in Italia dei diritti degli investitori)</i></p> <p>5. (...)</p> <p>6. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5, non si applicano agli OICR la cui offerta in Italia è rivolta esclusivamente a investitori qualificati.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 19-quater</b> <i>(Modalità di esercizio in Italia dei diritti degli investitori)</i></p> <p>5. (...).</p> <p>6. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5, non si applicano agli OICR la cui offerta in Italia è rivolta esclusivamente a investitori qualificati, <b>come definiti dall'articolo 34-ter, comma 1, lettera b).</b></p>	<p>Le modifiche apportate al comma 6 codificano un chiarimento sulla portata applicativa della disposizione in linea con le Q&amp;A ESMA/2012/592.</p>

<p>7. Nel caso di OICR ammessi alla quotazione in un mercato regolamentato, gli offerenti assicurano agli investitori che acquistano le quote o azioni sul mercato secondario la possibilità di rimborso, tramite gli intermediari abilitati, a valere sul patrimonio degli stessi OICR</p>	<p>7. Nel caso di OICR ammessi alla quotazione in un mercato regolamentato, gli offerenti assicurano agli investitori che acquistano le quote o azioni sul mercato secondario la possibilità di rimborso, tramite gli intermediari abilitati, a valere sul patrimonio degli stessi OICR <b>ove il valore di quotazione presenti uno scostamento significativo dal valore unitario della quota, secondo le modalità previste dal prospetto.</b></p>	<p>Le modifiche apportate al comma 7 conseguono agli orientamenti comunitari adottati dall'AESFEM in materia di OICR e, segnatamente, attraverso gli "Orientamenti ESMA su ETF e altri OICVM" del 18 dicembre 2012.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 20-bis (Obblighi di consegna della documentazione di offerta)</b></p> <p><b>1. Gli obblighi di consegna della documentazione di offerta previsti dalla presente sezione si applicano anche all'offerta di OICR che ricada in uno dei casi di esenzione previsti dall'articolo 34-ter.</b></p>	<p>Si rende opportuno introdurre <i>ex novo</i> l'art. 20-bis al fine di chiarire che gli obblighi di consegna della documentazione di offerta si applicano anche all'offerta di OICR armonizzati che ricada in uno dei casi di esenzione previsti dall'articolo 34-ter, in linea con le Q&amp;A ESMA/2012/592. La nuova disposizione si applica ai soli fondi armonizzati per i quali gli obblighi di predisposizione e aggiornamento della documentazione di offerta sono disciplinati normativa del paese di origine.</p>

<b>Art. 27</b>	<b>Art. 27</b>	
<p><i>(Comunicazione alla Consob, redazione e pubblicazione della documentazione d'offerta)</i></p> <p>1. Ai fini dell'offerta al pubblico di OICR aperti di cui alla presente Sezione, la comunicazione prevista dall'articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene una sintetica descrizione dell'offerta e l'attestazione dei presupposti necessari per l'avvio della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1A. Alla comunicazione sono altresì allegati il KIID e il prospetto. Il KIID è redatto in conformità alle disposizioni comunitarie richiamate dall'articolo 15-bis, comma 1, ove compatibili. Il prospetto è redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 17, comma 3, ove compatibile.</p>	<p><i>(Comunicazione alla Consob, redazione e pubblicazione della documentazione d'offerta)</i></p> <p>1. Ai fini dell'offerta al pubblico di OICR aperti di cui alla presente Sezione, la comunicazione prevista dall'articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene una sintetica descrizione dell'offerta e l'attestazione dei presupposti necessari per l'avvio della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1A. Alla comunicazione sono altresì allegati il KIID e il prospetto. Il KIID è redatto in conformità alle disposizioni comunitarie richiamate dall'articolo <b>14, comma 1, lettera d)</b> <del>15-bis, comma 1</del>, ove compatibili. Il prospetto è redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 17, comma 3, ove compatibile.</p>	<p>Si tratta di una precisazione.</p>

**Allegato 1B – Schema 1**

**Prospetto relativo a quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano armonizzati/non armonizzati, comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE o extracomunitari di tipo aperto<sup>1 2</sup>**

**COPERTINA<sup>3</sup>**

Riportare la denominazione della società di gestione/Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

*«Offerta al pubblico<sup>4</sup> di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> aperto/a di diritto italiano armonizzato/non armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE», ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano armonizzati/non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia> .» ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE o extracomunitari.» ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE o extracomunitari appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia> .»*

Riportare in grassetto e riquadrato quanto di seguito indicato:

*«Si raccomanda la lettura del Prospetto – costituito dalla Parte I (Caratteristiche del/i fondo/i oppure della Sicav e modalità di partecipazione) e dalla Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi del/i fondo/i oppure comparto/i) messo gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo per le informazioni di dettaglio».*

*«Il regolamento di gestione del fondo/lo Statuto della Sicav forma parte integrante del Prospetto, al quale è allegato.» (in alternativa rinviare al paragrafo n. 29, Parte I, del Prospetto sulle modalità di acquisizione o consultazione di tale documento).*

Inserire le seguenti frasi:

*«Il Prospetto è volto ad illustrare all'investitore le principali caratteristiche dell'investimento proposto.»*

---

<sup>1</sup> Il Prospetto deve essere redatto secondo le indicazioni dettate dal CESR per il formato del KIID, in quanto compatibili.

<sup>2</sup> Il termine “(eventuale)” si riferisce a requisiti informativi che non sono comuni a tutte le tipologie di fondi/comparti ma che devono essere descritti obbligatoriamente, ove presenti, per rappresentare compiutamente le caratteristiche dei fondi/comparti cui è riferito il prospetto. Il termine “(facoltativo)” si riferisce a requisiti informativi la cui rappresentazione nel Prospetto è lasciata alla libera scelta della Società di gestione/Sicav.

<sup>3</sup> La Copertina è parte integrante del Prospetto.

<sup>4</sup> Qualora l'offerta di OICR ricada nel caso di esenzione previsto dall'articolo 34-ter, comma 1, lett. b), la locuzione “offerta al pubblico” contenuta nel prospetto è sostituita con “offerta riservata a investitori qualificati”.

«Data di deposito in Consob: ....»

«Data di validità: ....»

Inserire in basso le seguenti frasi:

«La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.»

«Avvertenza: La partecipazione al fondo comune di investimento/comparto è disciplinata dal/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.»

«Avvertenza: Il Prospetto non costituisce un'offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto non abbia i requisiti necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere legittimamente utilizzato».

## **PARTE I DEL PROSPETTO – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE**

Inserire le seguenti frasi:

«Data di deposito in Consob della Parte I ... .»

«Data di validità della Parte I: dal ... .»

### **A) Informazioni Generali**

#### **1. La Società di gestione/Sicav**

Indicare la denominazione della Società di gestione/Società di investimento a capitale variabile (Sicav) e dell'eventuale gruppo di appartenenza, la nazionalità, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale (se diverso), il recapito anche telefonico, l'indirizzo internet e di posta elettronica, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo; sintesi delle attività effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della Società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della Società di gestione/Sicav; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Società, allorché le stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri fondi/comparti gestiti.

Indicare se la società di gestione ha sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine del fondo. (eventuale)

Se la società di gestione si limita alla sola promozione, istituzione e organizzazione del fondo, occorre specificarlo, indicando i contenuti della convenzione e riportando anche per il/i gestore/i le medesime informazioni fornite per la società di gestione promotrice. Rinviare al regolamento di gestione per le funzioni attribuite rispettivamente alla SGR promotrice e alla SGR gestore (*eventuale*).

## 2. LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare denominazione e forma giuridica, sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

## 3. IL REVISORE LEGALE/LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare denominazione e indirizzo.

## 4. GLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI

Indicare denominazione e forma giuridica degli intermediari distributori; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (è consentito il rimando ad apposito allegato).

## 5. IL FONDO/COMPARTO

Breve descrizione della natura giuridica e delle finalità del fondo comune di investimento di tipo aperto/della Sicav.

Inserire le seguenti informazioni in ordine al fondo/comparto oggetto di illustrazione: la data di istituzione, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia, la data di inizio di operatività; le variazioni nella politica di investimento seguita e le eventuali sostituzioni effettuate, negli ultimi due anni, con riferimento ai soggetti incaricati della gestione; la data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sul/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav e del relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; la Società a cui sono conferite deleghe gestionali ai sensi dell'art. 33, comma 2 del TUF, con specificazione dell'oggetto della delega; le generalità e i dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

## 6. ALTRI SOGGETTI (EVENTUALE)

Nel caso di fondi/comparti garantiti, indicare il/i soggetto/i obbligato/i alla prestazione della garanzia.

## 7. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO/COMPARTO

Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo/comparto, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.

Indicare che l'andamento del valore delle quote/azioni del fondo/comparto può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori dell'investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.

Nel caso di OICR aperti indicizzati indicare i seguenti fattori di rischio:

*Rischio di investimento:* specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica del parametro di riferimento prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni. Nel caso di fondi/comparti indicizzati descrivere i fattori che possono influire sulla capacità dei medesimi di replicare l'andamento degli indici (ad esempio, costi di transazione, componenti illiquide, reinvestimento dei dividendi).

*Rischio parametro di riferimento:* specificare che non esiste alcuna garanzia che il parametro di riferimento prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. Specificare che in tal caso esiste un diritto al rimborso dell'investitore. (eventuale)

#### 8. STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI (FACOLTATIVO)

Descrivere in forma sintetica la strategia adottata dalla Società di gestione/Sicav per l'esercizio dei diritti di intervento e voto in assemblea inerenti agli strumenti finanziari oggetto d'investimento da parte degli OICR, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 3, del regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007.

#### 9. BEST EXECUTION (FACOLTATIVO)

Descrivere la strategia di esecuzione e/o di trasmissione adottata dalla Società – in conformità di quanto richiesto dalla normativa applicabile – al fine di ottenere il miglior risultato possibile allorché esegue, ovvero trasmette a terze parti, ordini su strumenti finanziari per conto dei fondi/comparti gestiti.

#### 10. INCENTIVI (FACOLTATIVO)

Descrivere il contenuto degli accordi conclusi dalla Società di gestione/Sicav in materia di compensi, commissioni o prestazioni, avendo cura di precisare in modo comprensibile, completo ed accurato la natura – monetaria oppure non monetaria – e l'importo di tali compensi, commissioni o prestazioni non monetarie o, laddove tale importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo dello stesso.

#### 11. RECLAMI (FACOLTATIVO)

Indicare le modalità e dei tempi per la trattazione dei reclami, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, del regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007.

### **B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO**

Indicare la denominazione del fondo/comparto, la data di istituzione ed il codice ISIN al portatore.

Indicare se il fondo/comparto è di diritto italiano, specificando in tal caso l'eventuale armonizzazione/non armonizzazione alla Direttiva 2009/65/CE.

Nel caso in cui il presente Prospetto sia relativo a OICR aperti indicizzati illustrare sinteticamente la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati di negoziazione. (eventuale)

## 12. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO/COMPARTO

### a) Tipologia di gestione del fondo/comparto<sup>5</sup>

Nel caso di fondi/comparti caratterizzati da un obiettivo di rendimento o di protezione inserire la seguente avvertenza: «**Avvertenza: l'obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario.**» (eventuale).

Per i fondi che si definiscono “*fondi di mercato monetario*” ai sensi del regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio, specificare se si tratta di un “*OICR di mercato monetario a breve termine*” o di un “*OICR di mercato monetario*”.

Nel caso di fondi/comparti indicizzati, precisare le modalità di replica dell'indice (ad esempio, replica fisica completa, replica fisica “a campione” o sintetica).

### b) valuta di denominazione.

## 13. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)

Per i fondi/comparti per i quali la politica d'investimento implica il riferimento implicito o esplicito ad un *benchmark* indicare un parametro di riferimento coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del fondo/comparto medesimo. Indicare le fonti informative ove possono essere reperite le informazioni sulle caratteristiche nonché sulle quotazioni del parametro di riferimento (indicazione del/degli *index-ticker*, del *data-type* e dell'*Info-Provider*).

Per i fondi/comparti indicizzati indicare l'indice ovvero gli indici che il portafoglio del fondo/comparto è finalizzato a replicare o riprodurre, anche sinteticamente ovvero attraverso modifiche realizzate ricorrendo a strumenti finanziari derivati.

Qualora non sia stato indicato un *benchmark*, esplicitare in suo luogo una misura di volatilità del fondo/comparto coerente con la misura di rischio espressa.

## 14. PERIODO MINIMO RACCOMANDATO

Indicare il periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento. (eventuale)

Se il periodo minimo è un elemento essenziale della strategia di investimento, riportare la seguente avvertenza:

«**Raccomandazione: questo fondo/comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro [periodo di tempo]**»

---

<sup>5</sup> La tipologia di gestione deve essere espressa scegliendo una delle seguenti alternative: *market fund*, *absolute return fund*, *total return fund*, *life cycle fund*, *structured fund*.

## 15. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO

a) Grado di rischio connesso all'investimento nel fondo/comparto espresso tramite un indicatore sintetico calcolato secondo le indicazioni comunitarie vigenti.

Illustrare il significato di tale indicatore precisando sinteticamente le motivazioni per cui il fondo/comparto è stato classificato in una determinata classe di rischio.

Inserire le seguenti avvertenze: *«i dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell'OICR»* e *«la categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell'OICR potrebbe cambiare nel tempo»*. Nel caso di fondo/comparto con profilo di rischio-rendimento rientrante nella classe più bassa, indicare che l'appartenenza a tale classe non garantisce un investimento esente da rischi;

b) per i fondi/comparti per i quali è stato indicato un *benchmark* specificare il grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al *benchmark* medesimo<sup>6</sup>. Se il *benchmark* è utilizzato con obiettivo di replica, specificare tale circostanza indicando, altresì, il livello di *tracking error* atteso in condizioni normali di mercato

c) per i fondi/comparti strutturati evidenziare il meccanismo di funzionamento della formula e di computo del *pay-off* del fondo/comparto, nonché rappresentare almeno tre possibili scenari di rendimento potenziale secondo le disposizioni comunitarie vigenti. Inserire la seguente avvertenza:

*«Gli scenari sono esempi illustrativi del funzionamento della formula del fondo/comparto e non rappresentano una previsione di ciò che potrebbe accadere; inoltre tali scenari potrebbero non avere la stessa probabilità di realizzazione.»*;

d) per i fondi/comparti *feeder* indicare se il profilo di rischio del fondo differisce da quello dal fondo master e la ragione per cui si verifica tale circostanza.

## 16. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO/COMPARTO

a) Categoria del fondo/comparto;

b) **per i fondi/comparti diversi da quelli indicizzati e dai fondi/comparti *feeder*** riportare i seguenti elementi informativi:

i.1) principali tipologie di strumenti finanziari<sup>7</sup> e valuta di denominazione; precisare la possibilità di investimento in depositi bancari; indicare se il fondo/comparto investe in quote/azioni di OICR

---

<sup>6</sup> Il grado di scostamento della gestione rispetto al *benchmark* deve essere espresso in termini descrittivi, scegliendo tra le seguenti alternative: “contenuto”, “significativo” e “rilevante”.

<sup>7</sup> Occorre indicare la rilevanza degli investimenti (“principale”, “prevalente”, “significativo”, “contenuto”, “residuale”). In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo/comparto; il termine “prevalente” gli investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” gli investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” gli investimenti compresi tra il 10% e il 30%; infine, il termine “residuale” gli investimenti inferiori al controvalore al 10% del totale dell'attivo del fondo/comparto. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo/comparto, posti i limiti definiti nel relativo regolamento/Statuto. La suddetta scala di rilevanza deve essere illustrata in apposita nota a piè di pagina.

e, in caso positivo, la rilevanza degli investimenti in OICR istituiti o gestiti dalla Società di gestione/Sicav e/o da società di gestione/Sicav del medesimo gruppo di appartenenza; indicare gli Stati membri o gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali in cui si intende investire più del 35% del patrimonio;

i.2) aree geografiche/mercati di riferimento;

i.3) categorie di emittenti (specificare se trattasi di emittenti governativi, sovranazionali, societari, c.d. corporate, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;

i.4) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. “strutturati”; durata media finanziaria (duration); investimenti in titoli obbligazionari di emittenti esposti ad un rischio di credito raggruppati sulla base di indicatori di mercato investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cc.dd. Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;

i.5) possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché l’incidenza dell’utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio del fondo/comparto; indicare il metodo utilizzato per il calcolo dell’esposizione complessiva;

i.6) per i fondi/comparti garantiti illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale di funzionamento della garanzia, gli eventuali limiti e condizioni per l’operatività della garanzia medesima; (eventuale)

c) tecnica di gestione:

- specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio;

- per i fondi/comparti con un obiettivo di rendimento o di protezione illustrare le modalità gestionali adottate, indicando tra l’altro:

1. in termini descrittivi e in modo chiaro e comprensibile, la regola di determinazione dell’obiettivo di rendimento/protezione; riportare, inoltre, la seguente avvertenza:

***“Avvertenza: L’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell’investimento finanziario”;***

2. le eventuali percentuali utilizzate nell’illustrazione di cui al punto precedente e la grandezza rispetto a cui le stesse vengono calcolate;

3. la tipologia del rischio di posizione che si intende proteggere o coprire, con specifica evidenza della componente collegata ad eventi straordinari; (eventuale)

4. le modalità di protezione o copertura del rischio, se realizzate attraverso tecniche gestionali e, quindi, tese alla limitazione della probabilità di conseguire una perdita finanziaria, e/o mediante un contratto accessorio e, quindi, volte alla minimizzazione di tale probabilità; (eventuale)

5. il periodo di protezione o copertura e l’eventuale possibilità di rinnovo della stessa al termine di tale periodo; (eventuale)

6. il periodo di sottoscrizione valido ai fini della copertura del rischio e la rilevanza del momento di sottoscrizione per la definizione del profilo di rischio-rendimento dell’investimento nelle quote/azioni del fondo/comparto; (eventuale)

7. le eventuali condizioni contrattuali di efficacia della protezione o copertura; (eventuale)

d) destinazione dei proventi. Specificare se il fondo/comparto è ad accumulazione ovvero a distribuzione dei proventi e in quest’ultimo caso le eventuali agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.

Inserire la seguente avvertenza:

***«Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all’interno del rendiconto annuale/bilancio d’esercizio.»***

**Per i fondi/comparti indicizzati** specificare che la politica di investimento consiste nella costituzione di un portafoglio finalizzato alla riproduzione, anche sintetica ovvero modificata attraverso l'utilizzo di derivati, di un indice o di indici. Specificare che il gestore rettifica la composizione del portafoglio in relazione ai cambiamenti che dovessero essere effettuati nella composizione dell'indice o degli indici, indicando, in particolare la frequenza di ribilanciamento ed i suoi effetti sui costi nell'ambito della strategia. Illustrare le **implicazioni del metodo di replica prescelto in termini di esposizione all'indice sottostante e al rischio di controparte**; indicare la denominazione ed il *provider* dell'indice o degli indici, specificando inoltre le modalità, la periodicità di calcolo e le sue modalità di diffusione; descrivere in forma tabellare l'indice o gli indici prescelti in termini di:

- per la componente azionaria: indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; composizione settoriale; primi dieci strumenti finanziari;
- per la componente obbligazionaria: durata media finanziaria (*duration*), indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari degli emittenti esposti ad un rischio di credito raggruppati sulla base di indicatori di mercato;
- per la componente derivativa: *pay-off* ed esemplificazione dell'impatto rispetto all'andamento dell'indice . (*eventuale*)

In luogo delle suddette informazioni relative alla composizione dell'indice o degli indici prescelti il prospetto può indicare un *sito web* dove è pubblicata la composizione esatta dell'indice o degli indici.

**Per i fondi/comparti indicizzati che hanno per obiettivo la replica o la riproduzione di indici con effetto leva** descrivere la politica di leva, di come si ottiene la leva (ossia se è al livello dell'indice o deriva dal modo in cui il fondo/comparto ottiene l'esposizione all'indice), il costo della leva (ove rilevante) ed i rischi associati a tale politica; una descrizione dell'impatto di un eventuale effetto leva inverso (ossia esposizione corta).

Precisare, altresì, che il risultato dell'investimento può differire significativamente rispetto al multiplo del rendimento o dell'inverso del rendimento dell'indice di riferimento sul medio-lungo periodo in considerazione dell'orizzonte temporale nel quale viene ribasato.

Per i fondi/comparti che hanno per obiettivo la riproduzione di indici e che sono garantiti illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale di funzionamento della garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della stessa. (*eventuale*).

c) **Nel caso in cui il fondo/comparto effettui operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito titoli ed altre assimilabili** deve essere fornita una descrizione particolareggiata:

- dei rischi connessi a tali attività, tra cui il rischio di controparte e potenziali conflitti di interesse, e
- dell'impatto che avranno sul rendimento del fondo/comparto.

d) **Nel caso in cui il fondo/comparto utilizzi swap a rendimento totale (cd. *total return swap*) o altri strumenti finanziari derivati con le stesse caratteristiche:**

- fornire informazioni sulla strategia sottostante e la composizione del portafoglio o dell'indice di investimento;
- fornire informazioni sulla(e) controparte(i) delle operazioni;
- descrivere il rischio di insolvenza della controparte e l'effetto sui rendimenti del fondo/comparto;
- precisare la misura in cui la controparte assume potere discrezionale sulla composizione o la gestione del portafoglio di investimento del fondo/comparto o sul sottostante degli strumenti finanziari derivati, chiarendo se è necessaria l'approvazione della controparte in relazione a qualsiasi operazione del portafoglio di investimento del fondo/comparto medesimo.
- 

e) Nel caso in cui il fondo/comparto utilizzi i maggiori limiti di diversificazione di cui all'articolo 53 della direttiva 2009/65/CE, fornire tale precisazione e descrivere altresì le condizioni di mercato eccezionali che giustificano tale investimento.

f). Con riferimento alla **gestione delle garanzie per le operazioni con strumenti finanziari derivati OTC e per le tecniche di gestione efficiente del portafoglio (cd. collaterale)** illustrare la politica in materia di garanzie, specificando le tipologie di garanzie consentite, il livello di garanzie necessario e la politica sugli scarti di garanzia oltre a, nel caso di garanzie in contante, la politica di reinvestimento (compresi i rischi derivanti da quest'ultima).

#### 17. CLASSI DI QUOTE/AZIONI (EVENTUALE)

Nel caso di OICR con pluralità di classi, descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive delle diverse classi rinviando per maggiori informazioni al/lo regolamento di gestione/Statuto. Per i relativi oneri rinviare alla Sez. C, par. 18.

### **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)**

#### 18. Oneri a Carico del Sottoscrittore e Oneri a Carico Del Fondo/Comparto

##### 18.1 Oneri a carico del sottoscrittore

Indicare in forma tabellare l'entità dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di *switch* e spese per diritti fissi).

Nei casi di adesione al fondo/comparto tramite piano di accumulo, qualora l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione non sia proporzionale al valore del singolo versamento, riportare la seguente avvertenza: *«In caso di mancato completamento del piano di accumulo l'entità delle commissioni di sottoscrizione potrà essere superiore a quella indicata nel presente Prospetto»*.

Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad es. beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi/comparti, beneficio di reinvestimento).

Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (ad es. di restituzione di una data percentuale del capitale investito, di rendimento minimo) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi per il sottoscrittore.

## 18.2 Oneri a carico del fondo/comparto

### 18.2.1 Oneri di gestione

Indicare in forma tabellare l'entità delle commissioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali commissioni di incentivo (o di *performance*) esemplificando le modalità di calcolo. Nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa almeno il 10% dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti.

Con particolare riferimento ai fondi/comparti *feeder* esplicitare anche gli oneri addebitati al fondo *master*.

Qualora il fondo/comparto effettui operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto, riporto, prestito titoli ed altre assimilabili, indicare la politica in materia di oneri e commissioni diretti e indiretti derivanti dalle menzionate tecniche di gestione efficiente del portafoglio, che possono essere detratti dal rendimento trasferito al fondo/comparto. Rinvia al rendiconto annuale per informazioni dettagliate sui ricavi derivanti dalle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, sugli oneri e sulle commissioni diretti e indiretti sostenuti dal fondo/comparto

Specificare, inoltre, laddove non indicato nel regolamento di gestione, l'identità del(i) soggetto(i) a cui vengono corrisposti i costi e le commissioni diretti e indiretti, nonché se si tratta di soggetti collegati alla società di gestione del fondo/comparto o al depositario.

### 18.2.2 Commissione di collocamento

Per i fondi che prevedono commissioni di collocamento, in conformità con la disciplina prevista dal regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio, indicare, in forma tabellare, l'entità di tali commissioni e delle commissioni di rimborso ad esse associate, esemplificandone le modalità di calcolo.

### 18.2.3 Altri oneri

Indicare la misura massima degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura degli altri oneri a carico del fondo/comparto. Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (ad es. di restituzione di una data percentuale del capitale investito) specificarne i relativi costi.

Specificare che le spese e i costi effettivi sostenuti dal fondo/comparto nell'ultimo anno sono indicati nella Parte II del Prospetto.

## 19. Agevolazioni Finanziarie

Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo/comparto precisandone la misura massima applicabile.

20. Servizi/Prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo/comparto (eventuale)

Inserire puntuale rinvio al documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati, disponibile su richiesta dell'investitore. Nel caso di abbinamento del fondo/comparto ad un c.d. conto di liquidità è sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nel/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.

21. Regime Fiscale

Indicare in sintesi il regime di tassazione del fondo/comparto.

**D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO**

22. Modalità di Sottoscrizione delle Quote/Azioni

Indicare gli elementi essenziali (ad es. importi minimi, valore unitario della quota/azione) delle modalità di sottoscrizione del fondo/comparto rinviando al/lo regolamento di gestione/Statuto per la puntuale descrizione di tali modalità e facendo espresso rinvio al Modulo di sottoscrizione come mezzo di adesione al fondo/comparto.

Descrivere la possibilità di aderire all'offerta con modalità equivalenti al modulo di sottoscrizione. (eventuale)

23. Modalità Di Rimborso Delle Quote/Azioni

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote/azioni detenute e rinviare al/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare alla Sez. C, par. 18.1 per gli eventuali oneri.

24. Modalità di Effettuazione delle Operazioni Successive alla Prima Sottoscrizione

Indicare l'eventuale facoltà per l'investitore, e la relativa tempistica, di effettuare disinvestimenti delle quote/azioni sottoscritte al fine del contestuale reinvestimento in altro fondo/comparto, specificando gli eventuali limiti al trasferimento e rimandando alla Sez. C, par. 18 per gli eventuali costi da sostenere.

Indicare, altresì, la possibilità di effettuare investimenti successivi in fondi/comparti istituiti successivamente alla prima sottoscrizione previa consegna del KIID.

Evidenziare in grassetto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo/comparto oggetto della sottoscrizione.

**25. Procedure di Sottoscrizione, Rimborso e Conversione (c.d. Switch)**

Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella Comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005.

Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo/comparto e scoraggiare pratiche abusive.

Rinviare al regolamento di gestione/statuto della Sicav con riguardo al contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.

**E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

**26. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO**

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con l'evidenza delle fonti ove è possibile rilevare detto valore.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.

**27. INTERVENTO IN ASSEMBLEA (EVENTUALE)**

Descrivere in sintesi il diritto riconosciuto al partecipante di intervenire e votare nelle assemblee della Sicav. Indicare le modalità con cui il partecipante può esercitare tale diritto. Evidenziare infine le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione con l'elenco delle materie da trattare in assemblea.

**28. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI**

Specificare che la Società di gestione/Sicav provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati periodici di rischio-rendimento del fondo/comparto nonché ai costi sostenuti dal fondo/comparto riportati nella Parte II del Prospetto e nel KIID o in alternativa tali informazioni possono essere inviate tramite mezzi elettronici laddove l'investitore abbia acconsentito preventivamente a tale forma di comunicazione.

**29. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE**

Specificare che, nel caso in cui il regolamento del fondo/statuto non è allegato al presente prospetto, gli investitori possono ottenere, a richiesta, l'invio di tale documento o l'indicazione del luogo in cui possono consultarlo.

Specificare che il prospetto, l'ultima versione del KIID, l'ultimo rendiconto annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicati sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta. Tali documenti, unitamente al KIID, sono altresì reperibili tramite il sito internet della società di gestione/Sicav. Precisare che i documenti contabili dei fondi/comparti sono inoltre disponibili presso la banca depositaria (ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti).

Specificare che il partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote/azioni detenute, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Riportare gli eventuali oneri di spedizione in caso di invio a domicilio dei suddetti documenti e specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi. Indicare gli indirizzi internet della Società di gestione/Sicav.

Con particolare riferimento ai fondi/comparti feeder, esplicitare che la documentazione d'offerta e contabile relativa all'OICR master è fornita su richiesta agli investitori. Precisare al riguardo, le modalità di ottenimento di tale documentazione e la lingua in cui è redatta.

\*\*\*

Dichiarazione di responsabilità

*«La Società di gestione /Società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione della società> si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto, nonché della loro coerenza e comprensibilità.»*

Il Rappresentante legale (Generalità e firma autografa)

## **PARTE II DEL PROSPETTO – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I**

*Inserire le seguenti frasi:*

*«Data di deposito in Consob della Parte II ... .»*

*«Data di validità della Parte II: dal ... .».*

### **DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO**

I dati periodici di rischio-rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di classi, a ciascuna classe.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo/comparto e del *benchmark* (ove applicabile) nel corso degli ultimi dieci anni solari. Tale grafico è predisposto secondo i criteri stabiliti nelle disposizioni comunitarie vigenti<sup>8</sup>.

Specificare che i dati di rendimento del fondo/comparto non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore, e che dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.

Inserire la seguente avvertenza:

*«I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.»*

Per i fondi di nuova istituzione specificare che, in ragione di tale circostanza, non sono disponibili dati sui risultati passati. Per i fondi che ancora non dispongono di dati sui risultati per un anno solare completo, precisare che i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

---

<sup>8</sup> Nel caso in cui sia indicato un benchmark, specificare che il rendimento di tale parametro è riportato al netto degli oneri fiscali per il primo semestre 2011 e al lordo degli oneri fiscali per il secondo semestre 2011.

Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del Prospetto, riportare la misura di volatilità *ex-ante* del fondo/comparto e una coerente misura *ex-post* dell'ammontare di rischio sopportato nel corso dell'ultimo anno solare.

Riportare altresì i seguenti dati per ciascun fondo/comparto: *a)* la data di inizio del collocamento delle quote/azioni; *b)* la valuta delle quote/azioni; *c)* il patrimonio netto; *d)* il valore della quota/azione a fine periodo; *e)* il nominativo dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione. Indicare la controparte dello *swap* a rendimento totale o di altri strumenti finanziari derivati con le stesse caratteristiche utilizzati se tale controparte ha potere discrezionale sulla composizione o la gestione del portafoglio di investimento del fondo/comparto o sul sottostante dello strumento finanziario derivato medesimo, in coerenza con quanto indicato nella Parte I, paragrafo 16, let. d).

Specificare, in forma tabellare, la quota-parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai parr. 18.1 e 18.2 della Parte I del Prospetto, relativamente all'ultimo anno solare. In alternativa, è consentito riportare un unico valore che indichi la quota-parte percepita dai distributori con riferimento all'intero flusso commissionale<sup>9</sup>.

#### COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO

Indicare il dato delle spese correnti sostenute dal fondo calcolato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie vigenti<sup>10</sup>. Si tiene conto del TER degli OICR sottostanti nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa una quota sostanziale del totale attivo in OICR.

Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo/comparto<sup>11</sup>. Evidenziare, inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (rinviare alla Parte I, Sez. C, par. 18.1).

Specificare che informazioni sui costi sostenuti dal fondo/comparto nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del fondo/bilancio d'esercizio della Sicav.

---

<sup>9</sup> La quota parte retrocessa in media ai distributori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni, relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio della società di gestione/Sicav.

<sup>10</sup> Ove tale indicazione non si basi su dati storici e sia computata con metodi di stima secondo i criteri specificati nelle disposizioni comunitarie vigenti, specificare tale evenienza.

<sup>11</sup> Per la presentazione delle spese relative all'anno 2011, integrare l'indicazione con "né degli oneri fiscali sostenuti".

**GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO<sup>12</sup>**

**Banca depositaria:** Soggetto preposto alla custodia del patrimonio di un fondo/comparto e al controllo della gestione al fine di garantire il criteri di separatezza contabile e i principi di correttezza e di trasparenza amministrativa.

**Benchmark:** Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi/comparti.

**Capitale investito:** Parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dalla società di gestione/Sicav in quote/azioni di fondi/comparti. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e le commissioni di sottoscrizione, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.

**Capitale nominale:** importo versato per la sottoscrizione di quote/azioni di fondi/comparti.

**Categoria:** la categoria del fondo/comparto è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

**Classe:** articolazione di un fondo/comparto in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

**Commissioni di gestione:** Compensi pagati alla società di gestione/Sicav mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo/comparto per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del fondo/comparto e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espressi su base annua.

**Commissioni di incentivo (o di performance):** Commissioni riconosciute al gestore del fondo/comparto per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota/azione del fondo/comparto in un determinato intervallo temporale. Nei fondi/comparti con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo/comparto e quello del benchmark.

**Commissioni di sottoscrizione:** Commissioni pagate dall'investitore a fronte dell'acquisto di quote/azioni di un fondo/comparto.

**Comparto:** strutturazione di un fondo ovvero di una Sicav in una pluralità di patrimoni autonomi caratterizzati da una diversa politica di investimento e da un differente profilo di rischio.

**Conversione (c.d. "Switch"):** Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/azioni dei fondi/comparti sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi/comparti.

**Destinazione dei proventi:** Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

**Duration:** scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. "cash flows") da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

---

<sup>12</sup> Le definizioni riportate nel presente Glossario rappresentano una informativa minima e pertanto non devono essere considerate esaustive. Tale Glossario potrà essere integrato con ulteriori definizioni che le società di gestione/Sicav riterranno necessarie, evitando eventuali incoerenze con quelle già presenti nello schema che non possono essere modificate.

**Exchange Traded Funds (ETF):** Un OICR di cui almeno una categoria di quote o di azioni viene negoziata per tutto il giorno su almeno un mercato regolamentato oppure un sistema multilaterale di negoziazione con almeno un *market maker* che si adopera per garantire che il valore di borsa delle sue quote o azioni non vari significativamente rispetto al suo valore complessivo netto (NAV) e, eventualmente, rispetto al suo NAV indicativo.

**Fondo comune di investimento:** Patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di sottoscrittori e gestito in monte.

**Fondo aperto:** Fondo comune di investimento caratterizzato dalla variabilità del patrimonio gestito connessa al flusso delle domande di nuove sottoscrizioni e di rimborsi rispetto al numero di quote in circolazione.

**Fondo indicizzato:** Fondo/comparto la cui strategia è replicare o riprodurre l'andamento di un indice o di indici, per esempio attraverso la replica fisica o sintetica. **Gestore delegato:** Intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce, anche parzialmente, il patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società di gestione del risparmio in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa.

**Replica sintetica di un indice:** la modalità di replica realizzata attraverso l'utilizzo di uno strumento derivato (tipicamente un *total return swap*).

**Replica fisica di un indice:** la modalità di replica realizzata attraverso l'acquisto di tutti i titoli inclusi nell'indice in proporzione pari ai pesi che essi hanno nell'indice o attraverso l'acquisto di un campione di titoli scelto in modo da creare un portafoglio sufficientemente simile a quello dell'indice ma con un numero di componenti inferiore che ottimizza perciò i costi di transazione.

**Modulo di sottoscrizione:** Modulo sottoscritto dall'investitore con il quale egli aderisce al fondo/comparto – acquistando un certo numero delle sue quote/azioni – in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate nel Modulo stesso.

**Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR):** i fondi comuni di investimento e le Sicav.

**Periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento:** orizzonte temporale minimo raccomandato.

**Piano di accumulo (PAC):** modalità di sottoscrizione delle quote/azioni di un fondo/comparto mediante adesione ai piani di risparmio che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel fondo/comparto effettuando più versamenti successivi.

**Piano di Investimento di Capitale (PIC):** modalità di investimento in fondi/comparti realizzata mediante un unico versamento.

**Quota:** Unità di misura di un fondo/comparto comune di investimento. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

**Regolamento di gestione del fondo (o regolamento del fondo):** Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto di un fondo/comparto. Il regolamento di un fondo/comparto deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento di un fondo ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.

**Società di gestione:** Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ovvero la società di gestione armonizzata abilitata a prestare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio e iscritta in un apposito elenco allegato all'albo tenuto dalla Banca d'Italia.

**Società di investimento a capitale variabile (in breve Sicav):** Società per azioni la cui costituzione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia e il cui statuto prevede quale oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni. Può svolgere altre attività in conformità a quanto previsto

dalla normativa vigente. Le azioni rappresentano pertanto la quota-parte in cui è suddiviso il patrimonio.

**Statuto della Sicav:** Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto. Lo Statuto della Sicav deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene tra l'altro l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento della Sicav ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.

**Swap a rendimento totale (total return swap):** Il Total Return Swap è uno strumento finanziario derivato OTC in base alla quale un soggetto cede ad un altro soggetto il rischio e rendimento di un sottostante (*reference assets*), a fronte di un flusso che viene pagato a determinate scadenze. Il flusso monetario periodico è in genere collegato ad un indicatore di mercato sommato ad uno *spread*.

**Tipologia di gestione di fondo/comparto:** La tipologia di gestione del fondo/comparto dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza. Si distingue tra cinque tipologie di gestione tra loro alternative: la tipologia di gestione "*market fund*" deve essere utilizzata per i fondi/comparti la cui politica di investimento è legata al profilo di rischio-rendimento di un predefinito segmento del mercato dei capitali; le tipologie di gestione "*absolute return*", "*total return*" e "*life cycle*" devono essere utilizzate per fondi/comparti la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di profilo di rischio ("*absolute return*") o di rendimento ("*total return*" e "*life cycle*"); la tipologia di gestione "*structured fund*" ("fondi strutturati") deve essere utilizzata per i fondi che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti basati su un algoritmo e legati al rendimento, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento. **Tracking Error:** La volatilità della differenza tra il rendimento del fondo/comparto indicizzato e il rendimento dell'indice o degli indici replicati.

**UCITS ETF:** Un ETF armonizzato alla direttiva 2009/65/CE.

**Valore del patrimonio netto:** Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo/comparto, al netto delle passività gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

**Valore della quota/azione:** Il valore unitario della quota/azione di un fondo/comparto, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo/comparto (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

**NAV indicativo:** Una misura del valore infragiornaliero del NAV di un UCITS ETF in base alle informazioni più aggiornate. Il NAV indicativo non è il valore al quale gli investitori sul mercato secondario acquistano e vendono le loro quote o azioni.

**APPENDICE**

**Informazioni che devono essere incluse nel prospetto dello schema 1 in caso di ammissione alle negoziazioni di quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/comparti di diritto italiano di tipo aperto e comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE ed extracomunitari.**

**1. COPERTINA:**

Sostituire la frase:

*«Offerta al pubblico di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione<sup>13</sup>> di diritto italiano armonizzato/non armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE.», ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati/non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE appartenenti al Sistema <inserire la denominazione del Sistema> .»*

con la frase:

*« Offerta al pubblico e ammissione alle negoziazioni di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> di diritto italiano armonizzato/non armonizzato o comunitario non armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE o extracomunitario.», ovvero «Offerta al pubblico e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati/non armonizzati o comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE o extracomunitari appartenenti al Sistema <inserire la denominazione del Sistema> .»*

**2. PROSPETTO PARTE I**

Riportare la seguente intestazione: "PARTE I DEL PROSPETTO DI OFFERTA AL PUBBLICO E DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE".

Di seguito al Paragrafo "la banca depositaria", inserire il paragrafo "Gli Specialisti", riportando il seguente contenuto informativo: "Indicare gli operatori specialisti e illustrarne il ruolo conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di negoziazione."

Nella Sezione INFORMAZIONI GENERALI inserire, di seguito al paragrafo "Reclami", la sottosezione A.2 "INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE", riportando i seguenti Paragrafi:

"AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI: Indicare il mercato di negoziazione e gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI: Indicare sinteticamente le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione. Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

---

<sup>13</sup> Nel caso di ETF armonizzati alla direttiva 2009/65/CE specificare l'identificatore "UCITS ETF" ogni qualvolta è richiesta l'indicazione della sua denominazione. Gli ETF non armonizzati ed i fondi quotati diversi dagli ETF non possono utilizzare rispettivamente l'identificativo "UCITS ETF" e l'acronimo "ETF" o la dicitura "Exchange Traded Fund".

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO: Specificare la politica relativa alla trasparenza del portafoglio e dove è possibile reperire informazioni sulla composizione del portafoglio.

VALORE INDICATIVO DEL PATRIMONIO NETTO (iNAV): Specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Società di gestione/Sicav/Società di gestione del mercato di negoziazione calcola in via continuativa (indicare l'intervallo temporale intercorrente tra due successivi calcoli) il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell'indice di riferimento. Indicare i codici dell'iNAV utilizzati da primari info-provider e, se del caso, dove è pubblicato l'NAV. Illustrare, altresì le modalità di calcolo dell'iNAV e la relativa frequenza di calcolo. Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell'attività di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Nel caso di distribuzione dei proventi, inserire la seguente frase "L'entità dei proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati alla società di gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto."

Nella Sezione "INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO"

Inserire le seguenti informazioni:

- la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR, menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati di negoziazione; nel caso di ETF gestito attivamente precisare questo aspetto, specificando altresì come realizzerà la politica di investimento dichiarata nonché, se del caso, l'intenzione di sovraperformare un indice.
- illustrazione della distinzione tra sottoscrizione e rimborso delle quote/azioni direttamente attraverso la Società di gestione/Sicav e acquisto/vendita di quote/azioni nel mercato di negoziazione.

La Sezione "INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)" deve essere opportunamente adattata in relazione al fatto che il fondo/comparto è ammesso alle negoziazioni. In particolare, specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione. Specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione. Inserire la seguente avvertenza:

*“Le operazioni di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione possono comportare un esborso superiore al NAV corrente al momento dell'acquisto di quote/azioni e un rimborso inferiore al NAV corrente al momento della vendita delle stesse. Inoltre, tali sono realizzate con l'assistenza di un intermediario (ad esempio un broker), servizio che può comportare dei costi”*

Inserire, di seguito alla Sezione "INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO", la sezione denominata "INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO SUL MERCATO DI NEGOZIAZIONE E DI RIMBORSO", avente il seguente contenuto:

Inserire la seguente avvertenza:

*“Le quote/azioni dell’ETF acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell’ETF salvo che non ricorrano le situazioni di seguito specificate”.*

Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguiti a carico dei medesimi previsti dalla normativa vigente. Precisare che gli investitori interessati ad acquisire quantitativi inferiori possono rivolgersi direttamente al mercato di negoziazione.

Specificare le situazioni di mercato in presenza delle quali gli investitori che hanno acquistato quote/azioni sul mercato secondario devono poter chiedere il rimborso direttamente all’ETF nonché la procedura che devono seguire così come i potenziali costi connessi.

Nel caso di fondi/comparti indicizzati specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate mediante consegna dei titoli che compongono l’indice.(eventuale)

Inserire il paragrafo "MODALITÀ DI RIMBORSO" riportando il seguente contenuto informativo:

"Nel caso di rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella Comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni normative vigenti. Indicare l’esistenza di procedure di controllo delle modalità di rimborso per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo/comparto e scoraggiare pratiche abusive. Illustrare il contenuto della lettera di conferma del disinvestimento."

Espungere il Paragrafo "MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE".

Espungere il Paragrafo "INFORMATIVA AI PARTECIPANTI".

Sostituire il paragrafo "ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE" con "Informativa per gli investitori" specificando che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito Internet della Società di gestione/Sicav e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), della società di gestione del mercato di negoziazione:

- a) il KIID, il Prospetto e il Prospetto di quotazione;
- b) il regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav;
- c) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale/bilancio d’esercizio e relazione semestrale, se successiva);
- d) il documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo/comparto;
- e) le altre tipologie di informazioni disponibili per l’investitore. (eventuale)

Precisare che la documentazione di cui sopra è disponibile anche presso la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti. Indicare la facoltà, riconosciuta all’investitore, di richiedere l’invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata e i termini di invio degli stessi. Specificare che le variazioni delle informazioni inerenti al KIID e al presente Prospetto ai sensi della normativa vigente sono comunicate mediante loro tempestiva pubblicazione sul sito Internet della Società di gestione/Sicav e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di negoziazione e la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.

Specificare che la Società di gestione/Sicav provvede a pubblicare con le modalità indicate al paragrafo "Valorizzazione dell'investimento", entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e del KIID pubblicati. Indicare gli indirizzi internet della Società di gestione/Sicav e della società di gestione del mercato."

### 3. PROSPETTO – PARTE II

Riportare la seguente intestazione: "PARTE II DEL PROSPETTO DI OFFERTA AL PUBBLICO E DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I"

In chiusura della sezione "DATI STORICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO" indicare la data di inizio dell'ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni del fondo/comparto ed il periodo previsto di durata dello stesso.

**SCHEMA 4**

**Documento per la quotazione di OICR comunitari armonizzati<sup>1</sup>.**

**COPERTINA**

Indicare in prima pagina la denominazione dell'offerente ed inserire la seguente dizione; «*Ammissione alle negoziazioni di < inserire la denominazione >*<sup>2</sup>».

Inserire, sempre in prima pagina, le seguenti frasi:

«*Data di deposito*<sup>3</sup> *in Consob della Copertina: ... .»*

«*Data di validità*<sup>4 5</sup> *della Copertina: dal ... .»*

«*La pubblicazione del presente Documento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto. Il presente Documento è parte integrante e necessaria del Prospetto.*»

\*\*\*

**DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE**

Inserire, sempre in prima pagina, le seguenti frasi:

«*Data di deposito*<sup>6</sup> *in Consob del Documento per la quotazione: ... .»*

«*Data di validità*<sup>7 8</sup> *del Documento per la quotazione: dal ... .»*

**A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI**

**1. PREMESSA E DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ETF**

Illustrare sinteticamente la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR, menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati.

---

<sup>1</sup> Tutte le pagine del presente documento devono essere redatte in modo chiaro, sintetico e comprensibile per rendere agevole la lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 10 e rispettare i formati del carattere contenuti nel presente schema). Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il documento (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6, ...).

<sup>2</sup>Indicare la tipologia e la denominazione dell'OICR specificandone altresì la nazionalità.

<sup>3</sup> Per la compilazione delle informazioni relative alla data di deposito della documentazione d'offerta si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob.

<sup>4</sup> Per la compilazione delle informazioni relative alla data di validità della documentazione d'offerta si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob.

<sup>5</sup> Il termine iniziale di validità del Documento per la quotazione coinciderà con la data di inizio delle negoziazioni. In occasione dell'aggiornamento del Documento per la quotazione il relativo termine iniziale coinciderà con la data a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

<sup>6</sup> Cfr. nota 3.

<sup>7</sup> Cfr. nota 4.

<sup>8</sup> Cfr. nota 5.

Descrivere in maniera chiara e completa la strategia perseguita e le modalità con cui tale strategia viene implementata.

In particolare, precisare se la strategia perseguita implica la replica inversa dell'andamento dell'indice di riferimento (short) o un'esposizione a leva (leva long o leva short) all'andamento dell'indice di riferimento. Indicare gli elementi essenziali dell'indice replicato.

Nel caso di un ETF a *leva (o short)*, precisare che il risultato dell'investimento può differire significativamente rispetto al multiplo dell'andamento (o all'inverso dell'andamento) dell'indice di riferimento, in considerazione dell'orizzonte temporale nel quale viene ribasato.

Indicare il nome completo dell'indice di riferimento, la tipologia (ad es. *Price, Total Return, Net Total Return*) e *l'index provider*.

Specificare le modalità di replica – fisica o sintetica – dell'indice di riferimento.

Indicare il codice identificativo (c.d. *ticker*) per reperire informazioni presso i principali info-provider nonché il/i sito/i Internet su cui è possibile reperire dettagliate informazioni sull'indice di riferimento.

## 2. RISCHI

Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR di tipo indicizzato indicando i seguenti fattori di rischio:

*Rischio di investimento*: specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate può non riflettere la performance dell'indice.

*Rischio connesso all'utilizzo della leva*: specificare che i rischi derivanti dall'assunzione di una posizione munita di leva finanziaria sono maggiori rispetto a quelli correlati a una posizione senza leva finanziaria; la leva finanziaria amplificherà ogni guadagno così come amplificherà ogni perdita.

*Rischio indice*: specificare che non esiste alcuna garanzia che l'indice prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore.

*Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni*: evidenziare che la società di gestione del risparmio (SGR)/Sicav può sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che l'insieme delle quote/azioni di un comparto può essere riacquistato dalla SGR/Sicav.

*Rischio di liquidazione anticipata*: indicare le ipotesi in relazione alle quali la Società di gestione/Sicav si riserva la facoltà di liquidare anticipatamente l'OICR.

*Rischio di cambio*: indicare – nel caso in cui la valuta di trattazione sul mercato regolamentato non corrisponda alla valuta dei titoli che compongono l'indice – che l'investitore è esposto alle

variazioni del tasso di cambio tra la valuta del suddetto mercato e le valute dei titoli componenti l'indice. (eventuale)

*Rischio di controparte*: evidenziare che nel caso in cui l'indice venga replicato tramite un contratto *swap*, esiste un rischio di controparte con riferimento al soggetto con cui lo *swap* è concluso.

Indicare eventuali altri rischi specifici (rischio di tasso, rischio legato al paese di investimento). (eventuale)

Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere acquistate sul mercato di negoziazione attraverso gli intermediari autorizzati.

Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite previsti dalla normativa vigente.

### 3. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI

Indicare il mercato di negoziazione, gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta l'ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni. La data di inizio delle negoziazioni verrà comunicata con successivo Avviso.

### 4. NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dall'ammissione alle negoziazioni.

Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

### 5. OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (EVENTUALE)

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini dell'acquisto/vendita delle quote/azioni.

### 6. SPECIALISTI

Indicare i nominativi degli operatori specialisti sul mercato di quotazione oggetto del presente documento illustrandone il ruolo conformemente a quanto previsto dalle norme di funzionamento del mercato di negoziazione.

### 7. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO (NAV) E DIVIDENDI

Specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la SGR/Sicav/la società di gestione di uno dei mercati di negoziazione calcola in via continuativa (indicare l'intervallo temporale intercorrente tra due successivi calcoli) il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell'indice di riferimento. Indicare i codici dell'iNAV utilizzati da primari info-provider.

Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell'attività di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Inserire la seguente frase "L'entità dei proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati alla società di gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione e il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto."

## **B) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

### **8. ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE E REGIME FISCALE**

Evidenziare che le commissioni di gestione indicate dal KIID sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle quote/azioni. Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione, gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.

Specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore indicativo netto della quota/azione nel medesimo istante.

Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alla partecipazione all'OICR ed il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.

## **C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

### **9. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO**

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione delle fonti sui quali detto valore è pubblicato.

Per le ulteriori informazioni, indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione/statuto dell'OICR.

### **10. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI**

Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet della SGR/Sicav e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), della società di gestione del mercato di negoziazione:

- a) il KIID e il prospetto/prospetto di ammissione alle negoziazioni;
- b) il documento per la quotazione;
- c) gli ultimi documenti contabili redatti.

Specificare che tali documenti sono disponibili anche presso il/i soggetto/i che cura/curano l'offerta in Italia.

Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti.

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.

Specificare che la SGR/Sicav pubblica su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale con indicazione della relativa data di riferimento, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e del KIID pubblicati.

Indicare gli indirizzi Internet della SGR/Sicav e della società di gestione del mercato di negoziazione.